

# Incontro di formazione Famiglia, patrimonio e autonomia negoziale

Crisi di coppia e autonomia negoziale

Claudia Benanti



## Scopo della relazione

- Scopo della presente lezione è approfondire il ruolo dell'avvocato nella soluzione negoziata della crisi della coppia (coniugata)



## Planning della relazione

- Crescente rilevanza statistica dei divorzi consensuali
- Accordo sulla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile:
  - Cass. SS.UU. N. 32198/2021 (assegno divorzio e convivenza)
  - Agevolazioni fiscali
- Trasferimenti immobiliari in sede di separazione consensuale e divorzio su domanda congiunta
  - Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761



## Planning della lezione

- Trasferimenti patrimoniali in sede di negoziazione assistita
  - Cass. n. 1202/2020
  - D.L. n. 132/2014
- Legge delega riforma processo civile



## Perché «Crisi di coppia e autonomia negoziale»?

- La gestione della crisi di coppia da fatto pubblico a fatto privato (v. Relazione prof.ssa Favilli)
- La degiurisdizionalizzazione dei relativi procedimenti
- Negoziazione assistita da uno o più avvocati e accordo davanti all'ufficiale dello stato civile: l'Italia in posizione di avanguardia nel contesto europeo



## Divorzi giudiziali e consensuali

- Secondo i dati ISTAT, nel 2018 oltre 2/3 del numero totale dei divorzi sono consensuali, meno di 1/3 sono giudiziali (fonti: <http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html> e <http://dati.istat.it/>).



# Rilevazioni ISTAT

Rines\_L\_numeri\_del\_divorzio\_FADL2021\_01\_0140.pdf - Adobe Acrobat Pro 2020

File Modifica Vista Finestra Aiuto

Home Strumenti Cass\_SU\_2021\_n\_21... Rines\_L\_numeri\_del...

142 (3 di 4)

**Tab. 1 - Divorzi giudiziali e consensuali concessi dai Tribunali e divorzi consensuali extragiudiziali (valori assoluti). Anni 2000-2018**

| Anni | Divorzi giudiziali e consensuali | Divorzi giudiziali | Divorzi consensuali |                   |                    | Totale |
|------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|
|      |                                  |                    | Presso i Tribunali  | Divorzi ex art. 6 | Divorzi ex art. 12 |        |
| 2000 | 37.573                           | 11.531             | 26.042              | -                 | -                  | 26.042 |
| 2001 | 40.051                           | 8.811              | 31.240              | -                 | -                  | 31.240 |
| 2002 | 41.835                           | 9.392              | 32.443              | -                 | -                  | 32.443 |
| 2003 | 43.856                           | 9.660              | 34.196              | -                 | -                  | 34.196 |
| 2004 | 45.097                           | 9.838              | 35.259              | -                 | -                  | 35.259 |
| 2005 | 47.036                           | 10.517             | 36.519              | -                 | -                  | 36.519 |
| 2006 | 49.534                           | 10.522             | 39.012              | -                 | -                  | 39.012 |
| 2007 | 50.669                           | 10.982             | 39.687              | -                 | -                  | 39.687 |
| 2008 | 54.351                           | 12.318             | 42.033              | -                 | -                  | 42.033 |
| 2009 | 54.456                           | 15.217             | 39.239              | -                 | -                  | 39.239 |
| 2010 | 54.160                           | 14.934             | 39.226              | -                 | -                  | 39.226 |
| 2011 | 53.806                           | 16.490             | 37.316              | -                 | -                  | 37.316 |
| 2012 | 51.319                           | 11.579             | 39.740              | -                 | -                  | 39.740 |
| 2013 | 52.943                           | 12.625             | 40.318              | -                 | -                  | 40.318 |
| 2014 | 52.355                           | 12.625             | 39.730              | -                 | -                  | 39.730 |
| 2015 | 82.469                           | 21.039             | 35.410              | 4.998             | 21.022             | 61.430 |
| 2016 | 99.071                           | 21.562             | 42.503              | 7.051             | 27.955             | 77.509 |
| 2017 | 91.629                           | 24.501             | 37.740              | 6.838             | 22.550             | 67.128 |
| 2018 | 88.458                           | 25.697             | 36.039              | 6.519             | 20.203             | 62.761 |

Fonte: Istat - Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio. Dati consultabili su <http://demo.istat.it/altridati/separazioni/divorzi/index.html> e <http://dati.istat.it/>



## L'accordo sulla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile

- «Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico» (art. 5, comma 8, l. div.)



## L'accordo sulla corresponsione una tantum dell'assegno divorzile

- Possibilità attribuita alle parti, non al giudice
- Soluzione diversa in Francia (art. 270 ss. c.c.) e anche in Germania e in Spagna
- Il giudice non potrebbe neppure disporre un assegno temporaneo (Cass., S.U., n. 32198/2021)
- Critica





# Il ruolo dell'avvocato nella definizione negoziata della crisi di coppia

- **«E' auspicabile che i mediatori professionali della crisi familiare, siano essi i giudici di merito o gli avvocati e gli altri professionisti specializzati\* ... si adoperino, là dove la solidarietà del caso concreto si atteggi in funzione compensativo-perequativa, per incrementare il ricorso agli accordi di corresponsione temporanea o in unica soluzione» (Cassazione, SS.UU., n. 32198/2022)**
- \* in sede di negoziazione assistita, di ricorso congiunto, di divorzi presso l'ufficiale di stato civile



## *Pro e contra dell'accordo una tantum*

- **Contra:** la perdita del diritto al 40% di tfr, alla quota di pensione di reversibilità, alla possibilità di assegno a carico degli eredi per il percettore.
- **Pro:** l'importo corrisposto una tantum è netto e non è tassabile, mentre il coniuge onerato non ha diritto alla deduzione\* (in questo senso Cass. n. 11022 del 2012).
- \* L'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74, nel testo risultante dalle pronunce di illegittimità costituzionale nn. 176 del 1992 e 154 del 1999, stabilisce **l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" per tutti i provvedimenti giudiziari resi nelle cause di divorzio o di separazione dei coniugi.**



# Agevolazioni fiscali

- Le agevolazioni di cui alla L. n. 74 del 1987, art. 19, operano con riferimento a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, **ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge**. Tale agevolazione si estende ad ogni tipo di "tassazione", indipendentemente dalla natura di imposta o di tassa in senso proprio del tributo concretamente in discussione (tra le altre, Cass. 03/02/2016, n. 2111).



# Agevolazioni fiscali

- L'esenzione è stata riconosciuta anche agli atti stipulati a seguito dell'assunzione del solo obbligo di trasferimento in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto, in favore di alcuno dei coniugi o dei figli, senza che sia posto in essere dalle parti un accordo traslativo definitivo (tra le altre, Cass., 28/06/2013, n. 16348).



Trasferimenti patrimoniali a definizione della crisi: Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761

**«Sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento» (Massima 1)**



## Trasferimenti patrimoniali a definizione della crisi: Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761

«Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, **costituisce ... valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.**»

(Massima 2)



## Trasferimenti patrimoniali a definizione della crisi: Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761

«La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari» (Massima 3)



# L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis

Salvataggio automatico document - 2022-07-07T130729.255 - Modalità compatibilità - Word Claudia Benanti C8

File Home Inserisci Progettazione Layout Riferimenti Lettere Revisione Visualizza Guida Acrobat

Titoli

Art. 29.

1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini (1).

1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità, allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari (1).

1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità, allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l'atto può

Pagina 2 di 2 411 parole Italiano (Italia)



## Trasferimenti patrimoniali a definizione della crisi: Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21761

«Gli incombenti relativi alla verifica della coincidenza dell'intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari - previsti dall'ultima parte della L. n. 52 del 1985, art. 29 - ben possono, di conseguenza, essere eseguiti dall'ausiliario del giudice, sulla base della documentazione che le parti saranno tenute a produrre, **se del caso mediante un protocollo che ciascun ufficio giudiziario - come accade già in diversi Tribunali - potrà predisporre d'intesa con il locale Consiglio dell'ordine degli avvocati**» (dal testo della sentenza).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

*Famiglia, patrimonio e autonomia negoziale*

## Il ruolo dell'avvocato nella definizione negoziata della crisi di coppia

- Fondamentale l'attività preparatoria svolta dagli avvocati con la redazione del ricorso



# Trasferimenti patrimoniali in sede di negoziazione assistita

Salvataggio automatico document - 2022-07-07T122219.387 - Modalità compatibilità - Word Claudia Benanti

File Home Inserisci Progettazione Layout Riferimenti Lettere Revisione Visualizza Guida Acrobat

Stili: Normale, Titolo 1, Titolo 2, Titolo 3, Titolo 4, Titolo 5, Titolo 6

## Banche dati editoriali GFL

MASSIMA

Cassazione civile sez. II - 21/01/2020, n. 1202

**Accordo per separazione consensuale ricomprensente il trasferimento di diritti di proprietà su beni immobili, serve l'autenticazione del verbale da parte di un pubblico ufficiale**

Ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprensente anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al d.l. n. 132 del 2014, art. 6, convertito in Legge n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo d.l. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

**Fonte:**  
Diritto & Giustizia 2020, 22 gennaio (nota di: Rosa Villani)  
Rivista del Notariato 2020, 2, II, 363

MASSIMA

Pagina 1 di 2 429 parole Italiano (Italia)



# D.l. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3

Salvataggio automatico document - 2022-07-07T123344.637 - Modalità compatibilità - Word Claudia Benanti

File Home Inserisci Progettazione Layout Riferimenti Lettere Revisione Visualizza Guida Acrobat

Titoli

## Articolo 5

### Esecutività dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione

1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
- 2-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile (1).
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cui è autorizzato (2).
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
- 4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile" (3).

[1] Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.  
[2] Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.  
[3] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, della Legge 10 novembre 2014, n. 162, in sede di conversione.

Pagina 7 di 38 12758 parole Italiano (Italia)



# Legge delega riforma processo civile



# Legge delega riforma processo civile

Salvataggio automatico document - 2022-07-07T124353.339 - Modalità compatibilità - Word Claudia Benanti

File Home Inserisci Progettazione Layout Riferimenti Lettere Revisione Visualizza Guida Acrobat

Carattere Paragrafo Stili Modifica

Spostamento

trasferimenti immobiliari

Ricerca sospesa

Titoli

Creare una struttura interattiva del documento.

È una soluzione ideale per tenere traccia della posizione corrente o per spostare rapidamente il contenuto.

Per iniziare, passare alla scheda Home e applicare gli stili del titolo ai titoli del documento.

3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

u) **apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori;**

disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo;

prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.

Pagina 6 di 54 55 di 21131 parole italiano (Italia) Focus 100%



## Conclusione

- La gestione negoziata della crisi di coppia può consentire una distribuzione concordata della ricchezza familiare, tra le parti ed a favore dei figli

# Incontro di formazione Famiglia, patrimonio e autonomia negoziale

Grazie dell'attenzione

Claudia Benanti  
[cbenanti@lex.unict.it](mailto:cbenanti@lex.unict.it)